

Pubblicato il 04/03/2020

Sent. n. 159/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 772 del 2017, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Giambattista Petrella, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Gritti in Genova, via XX Settembre 31/3;

contro

Comune di Varazze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Viscardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliato in Genova, via Fogliensi n. 2 presso la Segreteria T.A.R. Liguria;

sul ricorso numero di registro generale 207 del 2019, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Giambattista Petrella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Gritti in Genova, via XX Settembre 31/3;

contro

Comune di Varazze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Viscardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliato in Genova, via Fogliensi n. 2 presso la Segreteria T.A.R. Liguria;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 772 del 2017:

del provvedimento prot. n. [omissis] del [omissis] e notificato in data [omissis] limitatamente al punto n. 1) ed al punto n. 2), con cui è stata disposta l'ingiunzione di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi in relazione rispettivamente al punto n. 1) ("Posizionamento all'interno dell'area di due roulotte una a due assi riportante la targa [omissis] ed una ad un asse con targa [omissis], le stesse risultano stabilmente appoggiate e collegate agli impianti idrico ed elettrico ed una fornita di collegamento a parabola satellitare") ed al punto n. 2) ("Costruzione di tettoia, realizzata con struttura portante in travi di legno stabilmente ancorate alla pavimentazione in legno, e copertura realizzata in lastre di onduline, suddetta tettoia presenta un'illuminazione ancorata alle travi di sostegno composta da tre globi luminosi con struttura a braccio"), presso il terreno sito in Varazze (SV), Via [omissis], censito al NCT al Foglio [omissis] Mapp. [omissis] di proprietà dello stesso [omissis], nonché di tutti gli atti ad esso preparatori, presupposti, connessi e conseguenti.

quanto al ricorso n. 207 del 2019:

del provvedimento prot. n. [omissis] del [omissis] del comune di Varazze del provvedimento prot. n. [omissis] del [omissis] e notificato in data [omissis] con cui – a seguito del verbale di sopralluogo della Polizia Municipale del Comune di Varazze del [omissis] registrato al protocollo comunale in data [omissis] con n. [omissis] attestante la mancata demolizione dei manufatti oggetto della precedente ingiunzione prot. [omissis] del [omissis] ex art. 31 DPR 380/2001 - è stata

accertata l'inottemperanza a tale precedente ingiunzione prot. [omissis] del [omissis] ex art. 31 DPR 380/2001 nonché disposta l'acquisizione dell'area sita in Varazze (SV), Via [omissis], censita al NCT al Foglio [omissis] Mapp. [omissis] di proprietà dello stesso sig. [omissis], nonché di tutti gli atti ad esso preparatori, presupposti, connessi e conseguenti.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio, per entrambi i ricorsi, del Comune di Varazze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2020 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con un primo ricorso, iscritto al n. 772/17 di R.G., notificato il 30 ottobre 2017 al Comune di Varazze e depositato il 9 novembre 2017 il sig. [omissis], ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il provvedimento prot. n. [omissis] del [omissis] recante ordine di demolizione di una serie di manufatti asseritamente abusivi realizzati sul terreno di proprietà sito in Varazze (SV), Via [omissis], censito al NCT al Foglio [omissis] Mapp. [omissis] e consistenti nel: 1) *“Posizionamento all'interno dell'area di due roulottes una a due assi riportante la targa [omissis] ed una ad un asse con targa [omissis], le stesse risultano stabilmente appoggiate e collegate agli impianti idrico ed elettrico ed una fornita di collegamento a parabola satellitare”*;

2) *“Costruzione di tettoia, realizzata con struttura portante in travi di legno stabilmente ancorate alla pavimentazione in legno, e copertura realizzata in lastre di onduline, suddetta tettoia presenta un'illuminazione ancorata alle travi di sostegno composta da tre globi luminosi con struttura a braccio”*;

3) *“Costruzione di basamento a gradoni realizzato in cls con soprastante baracca in legno con copertura in lastre ondulate”*;

4) *“Realizzazione di baracca in pannelli metallici aperte sul davanti collegata all'impianto idrico”*.

In particolare il ricorrente ha impugnato l'ordine di demolizione relativamente ai manufatti di cui ai punti nn. 1 e 2 dell'ordinanza di demolizione.

Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha dedotto con unico articolato motivo, violazione di legge, difetto di presupposto di istruttoria e motivazione - sviamento - eccesso di potere per disparità di trattamento e contraddittorietà - eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità - arbitrarietà - irrazionalità, in quanto il posizionamento delle *roulottes* targate [omissis] e [omissis] - anche se collegate agli impianti idrico ed elettrico - non costituirebbe una nuova costruzione ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera e) DPR 380/2001 e, come tale, non sarebbe stato realizzato in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, così come affermato dal Tribunale penale di Savona con sentenza di assoluzione n. 80 del 18/03/2010; inoltre la tettoia di cui al punto n. 2 dell'ordinanza di demolizione sarebbe struttura leggera, priva di fondamento e facilmente amovibile, sicché non costituirebbe un manufatto necessitante di permesso di costruire e quindi costituente un abuso edilizio.

Il ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata.

Con secondo ricorso, iscritto al n. 207/19 di R.G., notificato il 28 febbraio 2019 al Comune di Varazze e depositato il 27 marzo 2019 il sig. [omissis], ha impugnato, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, il provvedimento prot. n. [omissis] del [omissis] del Comune di Varazze di accertamento dell'inottemperanza alla precedente ingiunzione di demolizione.

Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente, dopo avere instato preliminarmente per la sospensione del processo stante la pregiudizialità del processo 722/19 di R.G., o comunque per la

riunione del procedimento al precedente, ha dedotto, con unico articolato motivo violazione di legge difetto di presupposto di istruttoria e motivazione - sviamento – eccesso di potere per disparità di trattamento e contraddittorietà – eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità - arbitrarietà – irrazionalità, riproponendo le censure dedotte contro l'atto presupposto ed evidenziando come la sentenza penale del Tribunale di Savona 18 marzo 2010 n. 80 che ha escluso la ricorrenza del reato di cui all'art. 44 d.p.r. 380/01 faccia stato nei confronti della p.a. essendosi quest'ultima costituita parte civile nel relativo procedimento; inoltre l'ingiunzione di demolizione non sarebbe stata notificata alla proprietaria di una delle roulotte.

Il ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata.

Con ordinanza 12 aprile 2019 n. 86 è stata accolta l'istanza incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

All'udienza pubblica del 29 gennaio 2019, entrambi i predetti ricorsi sono passati in decisione.

DIRITTO

I ricorsi devono essere riuniti stante l'evidente connessione oggettiva e soggettiva ed emergendo l'opportunità di una trattazione unitaria per ragioni di economia processuale.

Il ricorso n. 772/17 proposto avverso l'ordinanza di demolizione non è fondato.

La vicenda può essere ricostruita come segue.

Il ricorrente è proprietario del terreno sito in Varazze (SV), Via [omissis], censito al NCT al Foglio [omissis] Mapp. [omissis].

In data 11/08/2007 il Comune di Varazze a mezzo della Polizia Municipale ha compiuto un sopralluogo su tale terreno, nel quale è stata rilevata la presenza di tre *roulottes* targate rispettivamente Rimorchio [omissis] – Rimorchio [omissis] – Rimorchio [omissis].

Ritenendo, nonostante quanto rappresentato dal ricorrente, che il posizionamento di tali mezzi integrasse una nuova costruzione il Comune di Varazze con provvedimento prot. n. [omissis] del [omissis] ha ingiunto la demolizione dei manufatti (*roulottes*) indicati nella segnalazione prot. n. [omissis] del [omissis] e la rimessa in pristino dei luoghi.

Impugnato tale atto dinanzi al TAR Liguria, il processo si concludeva con una sentenza di rito, stante l'avvenuta proposizione della domanda di accertamento di conformità.

Nel frattempo il giudice penale investito dell'imputazione promossa nei confronti del ricorrente ed altra persona per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 44 comma 1 lett. c) D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e degli artt. 110 c.p., 181 comma 1 D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, con sentenza 18 marzo 2020 n. 80, assolveva il ricorrente ritenendo che *emerge chiaramente che, nella fattispecie in esame, le roulottes, oltre a non essere in alcun modo ancorate al suolo, del tutto autonome dal punto di vista dei servizi, facilmente amovibili e spesso spostate, erano destinate a soddisfare un'esigenza temporanea dei proprietari, ovvero quello di avere un luogo di dimora durante le proprie ferie nella città di Varazze, con esclusione quindi dell'integrazione dei reati loro contestati, come ribadito dalla giurisprudenza costante e unanime del Supremo Collegio.*

In data 28/07/2017 il Comune di Varazze a mezzo della Polizia Municipale ha compiuto un sopralluogo sul terreno in questione riscontrando la presenza di due (tg [omissis] e Rimorchio [omissis]) delle tre *roulottes* oggetto della precedente ingiunzione di demolizione del 25/10/2007 e della successiva sentenza penale n. 80 del 18/03/2010 riscontrando, altresì, che tali *roulottes* risultavano collegate alla luce ed all'acqua e una di esse risultava fornita di parabola satellitare. Veniva, inoltre, rilevata la presenza di una tettoia, di un basamento a gradoni e di una baracca.

A questo punto veniva emessa l'ingiunzione di demolizione impugnata con il ricorso 772/2017.

Il ricorrente sostiene l'identità della presente vicenda a quella avente ad oggetto le stesse *roulottes* e decisa, tra l'altro con sentenza del Tribunale di Savona 18 marzo 2010 n. 80 che lo aveva assolto dal reato di cui all'art. 44 d.p.r. 380/01.

Il motivo non convince.

Deve, in primo luogo, rilevarsi come il vincolo di cui all'art. 654 c.p.p. riguardi la stessa fattispecie. Tale rapporto di identità non sussiste solo perché, come erroneamente ritiene il ricorrente, la presente vicenda ha ad oggetto il posizionamento delle stesse *roulottes*, fisicamente considerate, oggetto della vicenda penale di cui si è dato conto.

Invero, avendo sancito la sentenza penale l'amovibilità delle *roulottes* e la loro frequente movimentazione nulla vieta che successivamente alla pronuncia e nel corso degli anni le *roulottes* siano state stabilmente collocate sul sedime.

Occorre, pertanto, una analisi autonoma della presente fattispecie al fine di individuare se le due *roulottes* siano state stabilmente collocate o meno sul terreno così da integrare la fattispecie della nuova costruzione prevista dall'art. 3, comma lett. e) n. 5 d.p.r. 380/01 che contempla *“l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore”*.

A tal riguardo, il Collegio ritiene di valorizzare ed esaminare unitariamente l'intera attività edificatoria posta in essere dal ricorrente e compendiata nel verbale 28 luglio 2017.

In tale verbale viene descritto quanto segue: *“All'interno della proprietà sono state posizionate di due roulotte una a due assi con targa [omissis] ed una ad un asse con targa [omissis], le stesse risultano collegate agli impianti elettrico ed idrico ed una fornita di parabola satellitare, soprastante la roulotte a due assi è posizionata una copertura in onduline con struttura portante in travi di legno stabilmente ancorate ad una pavimentazione presumibilmente in cls e illuminata dalla presenza di tre globi luminosi con struttura a braccio. Nella zona a nord dell'area oggetto di sopralluogo, dietro una grande pianta di pino marittimo, è stato costruito un basamento a tre gradini in cls sul quale è stata posizionata una baracca in legno, con copertura in lastre ondulate. Sulla sinistra del cancello d'ingresso, addossata alla recinzione insiste una baracca in pannelli metallici aperta sul davanti collegata anch'essa all'impianto idrico con funzioni di doccia”*.

Il complesso delle opere realizzate ed in particolare la tettoia, il basamento e la baracca che ospita le docce rendono evidente come il posizionamento delle *roulottes* non sia destinato a soddisfare esigenze meramente temporanee. Inoltre la presenza di un impianto di illuminazione, dell'impianto idrico e la presenza di una antenna satellitare confermano che l'insieme delle opere è stato realizzato al fine di consentire la stabile permanenza delle persone.

A tal riguardo il Collegio ritiene di aggiungere alcune considerazioni.

Da un primo punto di vista, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la valutazione delle opere abusive non può essere condotta atomisticamente, analizzando ciascuna di esse. Al contrario la valutazione deve essere globale e complessiva al fine di accertare la reale finalità delle opere stesse, atteso che l'idoneità di una singola opera alla permanenza stabile di persone può variare ove l'opera sia isolatamente considerata ovvero sia considerata come parte di una complessiva struttura.

Da altro punto di vista, tale valutazione complessiva non può essere omessa neppure ove il ricorrente avesse assunto l'impegno a demolire alcune opere.

Infine la circostanza che alcune opere ad esempio la tettoia e le baracche siano facilmente amovibili non consente di inferirne la temporaneità, atteso che anche manufatti o strutture di per sé destinate alla circolazione quali camper o roulottes per espressa definizione legislativa possono integrare la permanente trasformazione del suolo ineditato e così realizzare la nuova costruzione.

Alla luce di quanto sopra espresso, pare chiaro che la presente fattispecie sia completamente differente da quella esaminata e decisa dal giudice penale nell'anno 2010.

A tale riguardo, è sufficiente esaminare alcuni passi della sentenza del Tribunale di Savona 18 marzo 2010 n. 80 e confrontarli con il verbale 27 luglio 2017 di cui si è dato conto (doc n. 6 prod. Comune di Varazze 29 marzo 2019).

Nella sentenza il giudice penale aveva puntualizzato che *“nella fattispecie in esame, le roulotte, oltre a non essere in alcun modo ancorate al suolo, del tutto autonome dal punto di vista dei servizi, facilmente amovibili e spesso spostate, erano destinate a soddisfare un’esigenza temporanea dei proprietari...”*

Si tratta all’evidenza di una fattispecie difforme da quella attualmente *sub iudice*.

In conclusione, essendo stata integrata l’ipotesi di nuova costruzione, il ricorso n. 772/17 proposto avverso l’ordine di demolizione deve ritenersi infondato.

Parimenti infondato deve ritenersi il ricorso avverso l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, dal momento che quest’ultimo è stato correttamente notificato al ricorrente e non è stato sospeso, onde pienamente si sono verificati gli effetti dell’inottemperanza.

Da ultimo, la circostanza che una delle *roulottes* sia di proprietà di altro soggetto non consente di ritenere per ciò solo l’illegittimità dell’accertamento dell’inottemperanza, dovendosi ritenere il ricorrente proprietario del sedime responsabile di tale abuso, non risultando elementi dai quali desumerne l’estraneità.

In conclusione entrambi i ricorsi devono essere respinti.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione resistente, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 3000, 00 (tremila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere, Estensore

Richard Goso, Consigliere

L’ESTENSORE

Luca Morbelli

IL PRESIDENTE

Giuseppe Caruso

IL SEGRETARIO